



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Attività Tecniche e Produttive  
Programmazione e Gestione  
del Territorio

Rep. n. 1471

## ORDINANZA N. 51 del 05 giugno 2015

**Oggetto: Violazione urbanistico-edilizia in loc. Riccio. Ditta: GAMBARO Rocco Renato.**

### IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

**PREMESSO** che con nota prot. n. 394 Pos. VI-1/6 del 07.04.2015 il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Ortona, a seguito di accertamento esperito in c.da Riccio di questo Comune, ha trasmesso rapporto di servizio da cui si evince la realizzazione, in assenza dei prescritti titoli abilitativi da parte del sig. Gambaro Rocco Renato, di lavori di scavo e sbancamento non connessi all'attività agricola e relativi al gradonamento di un pendio mediante la esecuzione di tre piazzali su livelli diversi, nonché di un tratto stradale in terra battuta con modifica sostanziale dello stato dei luoghi di un' area avente la consistenza di circa mq. 1300, e precisamente:

- *rilevanti lavori di sbancamento con l'ausilio di mezzi meccanici con rottura e modifica del pendio mediante la realizzazione di un gradonamento atto alla formazione di tre piazzali in terra battuta su livelli diversi, su area a forma irregolare con una superficie di circa mq. 1.300 (area interessata dai lavori a forma irregolare: lato maggiore circa 25,00 metri/lato minore 15 metri circa/lunghezza 61,00 metri circa. All'interno di detta area sono in corso di realizzazione 1° gradone/piazzale – dimensioni di circa metri 4,30 di larghezza media per una lunghezza di circa metri 61,00; 2° gradone – dimensione di circa metri 3,70 di larghezza media per una lunghezza di circa metri 61,00; 3° gradone in gran parte franato – dimensione di circa metri 2,00 di larghezza media per una lunghezza di circa metri 61,00). Partendo dalla quota più elevata il dislivello/sezione di scavo tra il piano del fabbricato ed il primo gradone varia da metri 0,20 a metri 3,50. Tra il primo gradone/piazzale ed il secondo è di circa metri 1,40 di altezza media e tra il secondo gradone/piazzale (in gran parte franato) è di circa metri 1,10 di altezza media.*
- *dal terzo gradone/piazzale, verso valle, è in corso di realizzazione un tratto stradale, in terra battuta, della larghezza media di circa metri 3,00 per una lunghezza di circa metri 25,00 (sezione di scavo variabile a sx – direzione mare – con ricarico di terreno a dx).*

**PRESO ATTO** dallo stesso accertamento che i lavori in corso hanno determinato un fenomeno franoso verso valle, con potenziale pericolo per le strutture e per la pubblica incolumità e che inoltre i gradoni/piazzali, a causa della mancata regimentazione delle acque, della rottura del pendio e della modifica del regime idrico delle sorgenti presenti, presentano fratture evidenti ed elementi oggettivi tali da poter sostenere che la frana è ancora in atto, con interessamento dei terreni di proprietà della stessa Ditta su area individuata in catasto al fg.8 con le particelle nn. 4330- 4331 e 142 ed eventuali piccole porzioni di particelle limitrofe, in zona comunque sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a) del D.Lgs 42/04 – territori costieri.

**CONSIDERATO** altresì che le suddette opere, poste in essere da codesta Ditta in assenza di titoli abilitativi, risultano altresì soggette a:

- *Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 42/04 – territori costieri;*
- *Vincolo Paesaggistico "Dichiarazione di notevole interesse pubblico" art. 157 D. Lgs n. 42/04 – D.M. 25.03.1970 ribadito dal D.M. 21.09.1984 (cod. 130102) "Fascia Costiera che va da Francavilla al Mare fino a San Salvo;*
- *Zona nelle vicinanze del Pericolo di Scarpata di cui al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente;*
- *Piano Paesistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale il 21.03.1990 con atto n. 141/21 Ambito costiero – Zona A2 Conservazione parziale.*
- *Zona A2, Conservazione parziale, disciplinata dagli art. 2 – 44 – 57 e 65 delle N.T.A., con destinazione agricola del Vigente PRG Comune di Ortona (CH) " Variante al Piano Regolatore Generale", con recepimento e modifica P.R.P., approvata con Delibera di C.P. 30.11.1994, n. 88/12 e Delibera di C.R. n. 87/24 del 21.01.1994.*

**VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n.10413 del 10.04.2015 ai sensi della Legge 241/90, finalizzata alla emanazione di successivo provvedimento amministrativo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente la realizzazione abusiva delle opere de quo e contestuale sospensione dei lavori, assegnando al responsabile dell'abuso il termine di gg. 20 per intervenire nel procedimento stesso ed estrarne i relativi atti;

**CONSIDERATO** che la ditta medesima, entro il termine assegnato, non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive né richiesta di accesso al procedimento e che pertanto necessita provvedere alla adozione di provvedimento amministrativo di ripristino dello stato dei luoghi trattandosi di intervento realizzato in totale assenza di titoli abilitativi;

**VISTA** la legge 28 febbraio 1985 n°47;

**VISTO** il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, art. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 245 del 20.10.2001 – s.o. n. 239;

#### **ORDINA**

al signor **GAMBARO Rocco Renato**, nato a Chieti il 13.02.1959 e residente a Ortona in C.da Villa Torre, in qualità di proprietario, di provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi antecedente la esecuzione abusiva delle opere descritte in premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica dalla presente ordinanza, senza pregiudizio delle sanzioni penali e amministrative.

#### **AVVISA**

ai sensi dell'art.31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, che, decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene o l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle difformi, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e ripristinate a spese del responsabile dell'abuso, ai sensi della già citata legge 47/85;

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga notificata al soggetto sopra identificato, al locale Comando di Polizia Municipale e al locale Comando del Corpo Forestale dello Stato per le verifiche di competenza circa la sua ottemperanza.

#### **COMUNICA**

che, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, entro il termine sopra indicato potrà essere presentata richiesta di sanatoria, a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199.

#### **AVVERTE**

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si

procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del Codice Penale nonché alle procedure sopra esposte.

**AVVERTE altresì,**

che ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 320/01, in caso di mancata ottemperanza all'ordinanza, sarà applicata la sanzione pecuniaria nell'importo compreso tra € 2.000 e € 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti;

**SI RISERVA**

Con successivo atto,

di applicare la sanzione pecuniaria in via amministrativa per il reato commesso.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Nicola Pasquini.

**Dalla Residenza Municipale, addì 05 giugno 2015**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Ing. Nicola Pasquini**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*